



COMUNE DI STREMBO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 033

Consiglio Comunale

OGGETTO	Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Ricognizione al 31.12.2022 ed atti connessi.
----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20,15 in presenza nella sala Consiglio del Municipio di Strembo, si è convocato in prima convocazione, adunanza ordinaria il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

GRITTI MANUEL DINO
BIFFI ERMINIA
BOTTERI ALESSIO
CATTURANI MATTEO
DUCOLI SANDRO
FANTOMA ALFONSO
MASE' MAURO
MASE' RAFFAELA
MOSCHETTI MANRICO
RIGHI RUGGERO
SARTORI DONATELLA
VALERIO GIANNI

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1 L.R. 03.05.2018, n. 2)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

28/12/2023

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paoletto dott. Alessandro

Assiste il Segretario Comunale **dott. Alessandro Paoletto**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Manuel Dino Gritti**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera del Consiglio Comunale n. 033/2023 dd. 27/12/2023.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Ricognizione al 31.12.2022 ed atti connessi.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24 L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Dato atto che il Comune di Strembo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016"
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7)

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Strembo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamata la deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con cui sono state adottate "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016" e relativi allegati;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse;

Preso atto che:

- In data 29.11.2023 è pervenuta circolare da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, nelle quale si sottolinea che, in Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha valore triennale, a differenza di quanto previsto a livello nazionale. Con la medesima circolare, succitata, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato la disponibilità in download delle schede delle società di sistema della Provincia autonoma di Trento e del Consorzio dei Comuni Trentini s.c.;
- L'Amministrazione, proseguendo nell'attività di monitoraggio delle varie società partecipate, ha provveduto all'acquisizione ed alla verifica dei dati di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Strembo.

Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, tenuto conto di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Nondimeno, l'art. 24 c. 3 della L.P. n. 27/2010 preveder che *“la Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale”*.

Tutto ciò premesso, si evidenziano le seguenti considerazioni:

- nel documento di revisione si è proceduto ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla decisione, condivisa con le altre Amministrazioni interessate, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle, fornendone la motivazione e sollevando per il momento come unica eccezione quella relativa alla partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC, detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, per la quale viene previsto, a seguito di un rinvio di analogo termine stabilito inizialmente per il 30 giugno 2023, l'impegno alla dismissione entro il 30 giugno 2025;
- si sottolinea che, a causa degli strascichi l'anno 2022 dello stato di emergenza per la pandemia di SARS-Cov2 e dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali, delle risorse prime ed in generale dei prezzi, con particolare riferimento a quelli energetici, che ha impattato sui costi di funzionamento delle aziende e società, si registra per alcune di esse una piccola perdita di esercizio;
- con riferimento alla società Giudicarie Gas si rileva un numero di amministratori superiore al numero medio dei dipendenti; tale situazione in questo caso, si ritiene possa essere giustificata dal fatto che la società Giudicarie Gas è una società in attesa di diventare un partner/concessionario, di riferimento per il territorio, per l'assunzione del servizio di distribuzione del gas naturale nella Val Rendena, una volta realizzato il progetto, attualmente in corso di redazione al livello di definitivo, della rete di trasporto del gas (Feeder);
- con riferimento alla società Rendena Golf S.p.A. si rileva un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti ma va dato atto che la carica è svolta a titolo gratuito ed al solo fine di garantire un'adeguata rappresentatività dei territori coinvolti;
- sempre con riferimento alla Rendena Golf S.p.A., si è rilevata, per il terzo anno consecutivo (il quarto negli ultimi cinque esercizi), una seppure modesta perdita di esercizio, per il cui concretizzarsi si formulano le seguenti ulteriori considerazioni:

La società è stata costituita per realizzare un impianto sportivo per il golf, al fine di erogare i relativi servizi sportivi, per arricchire e riqualificare l'offerta turistica della Val Rendena. La promozione relativa ad un ambito ad alta vocazione turistica costituisce un'attività fondamentale per lo sviluppo socio-economico, e rappresenta un'occasione di crescita essenziale per la comunità di riferimento. Per tali motivazioni si ritiene che la società fornisca attività strettamente connesse alle finalità istituzionali di questa Amministrazione che ha un territorio contrassegnato da un'alta vocazione turistica. La società integra un esempio di impresa la cui presenza continua a costituire un volano per l'economia locale. La società non ha dipendenti in quanto esternalizza

il servizio di gestione dell'impianto ad una Associazione locale. Il numero degli amministratori è elevato, superiore al numero dei dipendenti, per garantire la migliore rappresentatività del territorio: gli stessi comunque non percepiscono compensi. Nel corso del 2019 la società ha realizzato un utile. Nel corso del 2020 e 2021 si è registrata una perdita dovuta in buona parte alla pandemia da SARS Cov2. Nel 2022 la società ha registrato un'ulteriore perdita seppure molto modesta. Tuttavia i dati della gestione evidenziano un trend positivo che si combina con la forte solidità patrimoniale. La relazione prodotta dalla società e le indicazioni che emergono dai dati in possesso della stessa prospettano un sostanziale pareggio d'esercizio nell'anno 2023, confermando il probabile raggiungimento di un equilibrio finanziario. Si aggiunge, a rafforzare e suffragare la volontà delle amministrazioni di continuare a mantenere la partecipazione nella società, pur affiancandola con un attivo e costante monitoraggio, il riferimento alla disposizione normativa dettata dal D.L. 23/2020, art. 6. Sulla base di detta norma la perdita registrata dalla società Rendena Golf S.p.A. nell'anno 2020 può essere considerata ininfluente in quanto "sterilizzata"- vale a dire privata di conseguenze in relazione agli obblighi di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione – poiché evidenziatasi nell'anno di esplosione della pandemia da SARS Cov2 (prima e seconda ondata) con conseguente drastica compromissione e penalizzazione di molte attività imprenditoriali;

- non si rilevano altre anomalie o situazioni che richiedano un particolare monitoraggio, dando atto al contempo che le società con fatturato inferiore a un milione di Euro (ad esempio nel caso della Terme Val Rendena S.p.A.), rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico sociale del territorio e della vallata e non si ritiene possano rientrare in eventuali piani di dismissione, poiché la mera entità numerica dei dati gestionali non riflette appieno il valore e l'importanza delle attività aziendali e della partecipazione del Comune nelle stesse;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in particolare il Servizio Segreteria ed il Servizio Finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che il Comune di Strembo detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

- GEAS SPA
- TREGAS SRL
- TRENTINO DIGITALE SPA
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.
- TRENTINO RISCOSSIONI SPA
- MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.
- FUNIVIE PINZOLO S.P.A.
- GIUDICARIE GAS
- PRIMIERO ENERGIA S.P.A.
- RENDENA GOLF S.P.A.
- TERME VAL RENDENA S.P.A.

e partecipazioni INDIRETTA nelle seguenti società:

- SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;
- FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;

- CASSA RURALE DI TRENTO BCC tramite il Consorzio dei Comuni Trentini.
- DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. tramite PRIMIERO ENERGIA S.P.A.
- LOZEN ENERGIA S.R.L. tramite PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Amministrazione al 31.12.2022, è stato avviato dai servizi ed uffici comunali competenti con nota inviata a mezzo PEC ed interoperabilità PiTre prot. comunale di Strembo n. 5224 di data 22.11.2023 di richiesta di trasmissione dati da parte delle Società partecipate dall'Amministrazione comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni. L'istruttoria è intervenuta sulla base dei dati comunicati dalle singole società partecipate, dimessi in atti;

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che nella stesura del presente piano, occorre tenere conto che, con la Finanziaria nazionale per l'anno 2020, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"; peraltro le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; anche alla luce di detta norma non si rilevano nella presente revisione anomalie che conducano l'amministrazione comunale ad ipotizzare dismissioni o razionalizzazioni;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussistono ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato, ad eccezione della partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC, detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, per la quale è prevista dismissione entro il 30.06.2025;

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A/ alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, e che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta;

Riscontrato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 28.09.2017 è stata effettuata revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 27.12.2018 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi.

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 30.12.2019 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2018 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 29.12.2020 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2019 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 29.12.2021 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2020 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 30.12.2021 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2021 ed atti connessi

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in data 18 dicembre 2023, agli atti sub prot. n. 5576 reso dall'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna);

Viste la L.P. 09.12.2015, n. 18 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che:

- sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.

- sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno) , su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Strembo alla data del 31.12.2022, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione, ad esclusione della partecipazione indiretta nella Cassa Rurale di Trento, detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, come dettagliatamente motivato nell'Allegato alla presente deliberazione;
3. di incaricare il Sindaco e gli uffici e servizi degli atti esecutivi del presente provvedimento
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n.2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente

della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco,

d e l i b e r a

1. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Gritti Manuel Dino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paoletto dott. Alessandro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paoletto dott. Alessandro